

**Dall'obbligazione alimentare al testamento assistenziale? Contemperamento degli interessi tra legato di alimenti e quota di riserva anche nella prospettiva della nomina dell'esecutore testamentario.**

di IRENE COPPOLA

**SOMMARIO:** 1.- Introduzione; 2.- Il diritto *universale* al cibo; 3.- Il cibo come bene giuridico; 4.- Il *vinculum* dell'obbligazione alimentare e la *vis* del testamento assistenziale; 5. La necessità dell'esecutore testamentario nelle disposizioni del testamento assistenziale; 6.- Conclusioni.

*After a brief consideration on food as a common good and universal human right, the contribution aims to give an answer to the question of the reducibility of the alimony legacy made with a will in favor of those who are in a state of need or not and on the role of will's executor.*

### **1.- Introduzione**

Questa breve indagine si compone di due parti: una parte introduttiva o meglio di inquadramento della fattispecie ed una parte interrogativa, nel senso che pone un problema, un argomento di riflessione che possa apportare nuove istanze o nuove letture volte ad aprire questo studio verso approcci diversi.

Con riferimento alla parte introduttiva, qualche considerazione semplice, ma non banale. Tutto ciò che fa parte del nostro quotidiano, quindi della giornata comune di un essere umano, attraversa una zona non sempre lucida della coscienza perché si traduce in abitudine.

Purtroppo, soprattutto nei Paesi occidentali, il cibo è diventato abitudine<sup>1</sup>. Tanto è abitudine che non lo associamo nemmeno più ad un bisogno<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sul punto v. F. ALICINO, *Il diritto fondamentale "a togliersi la fame". Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo*, in M. DE CASTRIS (a cura di), *Cibo e società. Una relazione da esplorare*, Roma, 2018, p. 85 ss.; M. FIORILLO, S. SILVERIO, *Cibo, cultura, diritto*, Modena, 2017, p. 20.

<sup>2</sup> *Alimentarsi* vuol dire introdurre degli alimenti nel nostro corpo. *Nutrirsi* invece significa che il cibo di cui ci si alimenta è tale da far sì che lo stato di salute viene mantenuto grazie all'assunzione di principi nutritivi necessari a fornire energia chimica per il mantenimento delle funzioni vitali e per le attività corporee. Per alimentazione si intende ciò che mangiamo. Per nutrizione si intendono tutti quei processi metabolici necessari per il mantenimento e il corretto funzionamento dell'organismo che hanno origine dai cibi che mangiamo. In tal senso

Interessante è cogliere l'etimologia del sostantivo cibo: deriva dal latino *cibus* e dal verbo *capere* nell'accezione di apprendere o prendere; Il cibo si produce, si prende e si distribuisce.<sup>3</sup> Non a caso il 15 ottobre si è celebrata la giornata mondiale del cibo proprio per focalizzare l'attenzione di tutto il mondo su questo bene primario ed essenziale alla vita dell'uomo.<sup>4</sup>

Si è detto che: «Il cibo è nutrimento, il carburante della nostra sopravvivenza, ma nel cibo si racchiudono anche le memorie culturali dei popoli, si tramandano le tradizioni familiari, si diffondono i rituali e le fedi religiose, e si affermano le convinzioni alimentari dei singoli; insomma, il cibo è un elemento di autorappresentazione e di identità culturale; è un parametro costitutivo, una delle misure della dignità dell'uomo, il cui rispetto contempla anche la possibilità per ognuno, nella rispettiva condizione, di accedere agli alimenti che considera adeguati»<sup>5</sup>.

Sta di fatto che il COVID- 19 ci ha fatto scoprire che il cibo non è qualcosa di scontato, proprio perché legato a tanti elementi esterni (fattori ambientali, fattori di rischio, fattori di investimento etc.) e nei Paesi occidentali, in questo periodo, si sta registrando un incremento dei costi per acquistare beni di sostentamento che vanno ad incidere, in modo significativo, sul bilancio di una famiglia appartenente al ceto medio.

Sì, perché il cibo attraversa un processo produttivo che necessita di energie, di attività e di un insieme di combinazioni, di eventi meteorologici e climatici; esso non è *res simplex* come può apparire al consumatore nel momento dell'acquisto.

---

l'alimentazione è considerabile come il primo momento della nutrizione. Cfr. a tal proposito *Alimentazione (voce)*, in [www.treccani.it/enciclopedia](http://www.treccani.it/enciclopedia). Un'interessante differenza tra *diritto di alimentarsi* e *diritto di nutrirsi* è stata proposta da BUONOMO V., *Introduzione alla parte II Diritto al cibo, cibo e diritti*, in M. MASCIA – C. TINTORI (a cura di), *Nutrire il pianeta*

<sup>3</sup> Si ricordi la legge 19 agosto 2016 n. 166, che reca *Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*. Interessante il contributo offerto sul tema da M.R. MARELLA, *Ripensare lo statuto del diritto privato nella dimensione collettiva degli interessi*, in «Cardozo Elec. Law Bull.», n. 1/2019. M. DI MASI, *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, Napoli, Marzo 2022, p. 51 conclude il suo prezioso contributo affermando testualmente: «In una prospettiva di *food democracy*, in definitiva, ripensando il cibo come un bene comune si riesce a portare il sistema agro-alimentare fuori dal dualismo Stato-mercato, in una dimensione autenticamente collettiva e democratica, andando appunto oltre il pubblico e il privato<sup>154</sup>. Per questo appare indispensabile ripensare e ricostruire l'intero sistema agro-alimentare intorno al c.d. *commoning*<sup>155</sup>, rispettando – diversamente da come la logica capitalistica ha fatto sinora – i limiti del pianeta dal punto di vista ecologico».

<sup>4</sup> M. BOTTIGLIERI, *L'autonomia alimentare delle Regioni*, in *Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali*, 2017, 1, p. 10 ss..

<sup>5</sup> A. PIROZZOLI, *Il diritto di accesso al cibo: una misura della dignità dell'uomo* in *Rivista OIDU* n. 3/2019.

Nel Ramo d'oro sir James George Frazer<sup>6</sup> così riassume il senso di quella religiosità arcaica: «Vivere e produrre la vita, nutrirsi e avere figli, erano questi i bisogni principali degli uomini nel passato e saranno i principali bisogni nel futuro finché durerà il mondo [...]. Perciò cibo e figli erano ciò che gli uomini cercavano principalmente di procurarsi con rappresentazioni di riti magici per regolare le stagioni» (FRAZER 1991, 389-90). Il fatto stupefacente è che questi riti permangono, seppur ovviamente metamorfizzati, fino al tramonto di quella civiltà agraria da cui erano nati, vale a dire fino all'avvento della cultura industriale. Il cibo, che in una cultura di mare ha assunto valenze molto diverse da quelle di una società agraria, è un marcatore importante per cogliere la trasformazione antropologica del paese<sup>7</sup>.

## 2.- Il diritto *universale* al cibo

Imprescindibile deriva è che il nutrimento (il sostentamento per la vita) sia, dunque, *bene* fondamentale che si converte in un diritto umano<sup>8</sup>.

Il diritto al cibo è un diritto umano universale: esso è proprio di ogni individuo, di ogni essere vivente, di ogni essere umano in quanto esprime la vita.

Jean Ziegen ha affermato che: «il diritto al cibo è il diritto ad avere accesso regolare, permanente e libero al cibo di qualità ed in quantità adeguata che rispetti la tradizione e la

---

<sup>6</sup> FRAZER, JAMES GEORGE, *Il ramo d'oro*, Milano, 1991.

<sup>7</sup> C. BENUSSI, *Scrittori di terra, di mare, di città. Romanzi italiani tra storia e mito*. Milano, 1998. Alessandro Manzoni, nei *Promessi Sposi* (1840) apprezza la cultura finalizzata a impostare una vita utile all'equilibrio dell'intera collettività. Lo scrittore esibisce perciò una sapienza dei gesti rispettosi degli altri e garanti della continuità della vita, tra cui un posto non secondario spetta al nutrimento, caricato sempre di una simbologia chiarissima. Le polpette che il promesso sposo Renzo Tramaglino mangia con Tonio all'osteria del paese cementano un patto che avrebbe dovuto riparare all'ingiustizia del mancato matrimonio; lo stufato che poi il giovane consuma nella locanda milanese con il bargello in incognito avrebbe dovuto segnare l'alleanza tra le proteste sociali del campagnolo e quelle dei cittadini; lo stracchino che ingurgita dalla vecchietta durante la fuga verso Bergamo gli permette di far domande senza suscitare curiosità, così come altri pasti consumati lungo la via. In un contesto di 'potere' il famoso pranzo del conte zio con commensali suoi pari si risolve in un'intesa politica, quello offerto da don Rodrigo ai suoi alleati in un'associazione a delinquere.

<sup>8</sup> Il diritto all'alimentazione ha ricevuto una definizione più precisa e un'interpretazione più tecnica nelle «Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security» («Linee guida volontarie a sostegno della realizzazione progressiva del diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale») adottate dal Consiglio della FAO nel 2004. Si tratta di 19 linee guida che riguardano la politica di sviluppo economico, le questioni legali e istituzionali, la politica agricola e alimentare, la nutrizione, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, l'opera di educazione e sensibilizzazione, le reti sociali di sicurezza, le situazioni di emergenza e la cooperazione internazionale.

cultura di appartenenza del consumatore ed in grado di assicurare salute fisica e mentale agli individui ed alla collettività»<sup>9</sup>.

Già nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 c'è un primo riconoscimento al diritto all'alimentazione tanto è vero che l'art. 25 della Dichiarazione espressamente recita: «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale». A seguire nel 1966, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre (reso esecutivo dalla [legge n. 881 del 1977](#)) all'articolo 11 esplicitamente imponeva ai 145 Stati firmatari di legiferare sul diritto a un'alimentazione adeguata: «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato (...) che includa (...) un'alimentazione (...) adeguata (...) prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto».

*Ergo* il cibo si associa, di volta in volta, ad altri concetti: adeguatezza, sicurezza, qualità, costo, accesso libero, proporzionalità, divieto di spreco; tutti concetti che rappresentano il grado di civiltà di un popolo.

Quanto maggiore è il grado di civiltà di un popolo, tanto più alto sarà lo standard nutrizionale. Va detto anche che ci sono molte Costituzioni che tutelano il cibo direttamente, ma la Costituzione Italiana no.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> JEAN ZIEGLER, Relatore Speciale delle Nazioni Unite sul Diritto al Cibo, Assemblea Generale del 2009.

<sup>10</sup> Nove Paesi riconoscono il diritto al cibo come un diritto indipendente, applicabile a tutti. Si tratta delle costituzioni di: Bolivia (art. 16), Brasile (art. 6), Ecuador (art. 13), Guyana (art.40), Haiti (art.22), Kenya (art.43), Sud Africa (art.27.1), Egitto (art.79). Dieci Paesi che riconoscono il cibo come diritto fondamentale garantiscono il diritto al cibo adeguato per specifiche categorie della popolazione, come i bambini o i prigionieri o gli impiegati civili. Si tratta dei seguenti Paesi: a tutela dei bambini: Brasile (art. 227), Colombia (art. 44), Cuba (art. 9), Guatemala (art.51), Honduras (art.123), Messico (art.4), Panama (art.52), Paraguay (art. 54) e Sud Africa (art. 28.1); a tutela degli studenti: Costa Rica (art.82); a tutela dei prigionieri e detenuti: il Sud Africa (art.35.2); a tutela del personale dipendente dall'amministrazione pubblica: Myanmar (art. 26). Non riconosce il diritto al cibo, se non limitatamente al diritto all'acqua, la nuova Costituzione tunisina. Cinque di questi Paesi, infine, sono dotati di disposizioni costituzionali in cui il diritto al cibo è esplicitamente riconosciuto come parte di altri

L'Italia esprime la sua protezione attraverso l'adesione a trattati internazionali ed attraverso l'art. 3 della *Grundnorm* che attesta il principio di solidarietà; e proprio la solidarietà induce a ritenere apertura ampia e ragionevole utilizzo verso l'alimentazione che non può mancare a nessuno, con il conseguente effetto, diretto ed indiretto, verso i Paesi più poveri.

Ed è sempre in forza della solidarietà che vanno affrontate politiche alimentari locali ed eco-sostenibili.

Sta di fatto che non è mancata nel Paese Italia una proposta di modifica del testo costituzionale nell'anno 2015; con il riconoscimento del diritto al cibo nella Costituzione, l'Italia sarebbe stata capofila in Europa per un'inversione di tendenza che dovrà portare, da una parte, a una seria assunzione di responsabilità delle distorsioni dell'attuale sistema economico e, dall'altra, al pieno riconoscimento del cibo come fonte di coesione sociale, di relazioni, di generazione di significati culturali, nonché di rapporto con il pianeta e con le risorse.

Detta proposta ha indicato una nuova formulazione ed il [primo comma dell'articolo 32 della Costituzione](#) andrebbe sostituito dal seguente: «La Repubblica tutela la salute e la sicurezza alimentare come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività e garantisce cure gratuite e l'accesso al cibo agli indigenti».

Al momento non è stata ancora inserita la suggerita modifica; ma condivisibile appare la natura virtuosa e civile della suggestione in punto legislativo.

E, vista tanta sensibilità, non sono difettati interventi sul sociale da parte dello Stato Italiano per venire incontro alle esigenze alimentari di tutti, attraverso un meccanismo di sussidi e di sostegni come il reddito di cittadinanza.

### **3.- Il cibo come *bene* giuridico**

Adesso, però, si intende esaminare in campo strettamente privatistico la natura e l'ambito della tutela civilistica del cibo.

---

diritti umani, in modo simile a quel che avviene nel Patto dei diritti economici, sociali e culturali in cui il diritto al cibo è parte del diritto a un adeguato standard di vita e alla qualità della vita. Questa forma di riconoscimento è prevista nelle seguenti costituzioni: Bielorussia (art. 21), Congo (art. 34.1), Malawi (art. 30.2), Moldavia (art. 47.1) e Ucraina (art. 48).

Il cibo, in quanto sostanza di rilevanza non solo sociale, ma anche e soprattutto giuridica, è un *bene* ai sensi dell'art. 810 del codice civile italiano<sup>11</sup>.

La *res* che è oggetto di diritti diventa bene in senso giuridico<sup>12</sup>.

Il cibo è un bene in senso giuridico, o meglio è un bene inteso nella corretta accezione giuridica, perché è suscettivo di essere oggetto di diritti inclusivi e senza esclusione di nessuno ed è tutelato e protetto dall'ordinamento italiano.

Ma non basta<sup>13</sup>.

Il cibo è un bene non semplice, ma un bene che si sposta dalla configurazione di bene individuale per passare alla configurazione di bene comune, come l'aria, l'acqua, l'atmosfera<sup>14</sup>. Ed il bene è comune quando è in grado di portare soddisfazione a tutti quelli per i quali si è prodotto o formato; il che significa che esso va reso accessibile, quindi, fruibile, agli esseri viventi per l'esistenza stessa.

---

<sup>11</sup> E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Ristampe della Scuola di Specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino, Napoli, 2002, *passim*.

<sup>12</sup> Si deve a Stefano Rodotà la prima elaborazione teorica in termini di diritto fondamentale presente nel saggio intitolato "Il diritto al cibo", in cui orientava l'attenzione dei giuristi verso il concetto di adeguatezza alimentare, come parametro che supera l'impostazione minimalistica ed essenziale della semplice libertà dalla fame, considerando che il cibo non nutre solo il corpo, ma la stessa dignità della persona, poiché solo rispettando la dignità della persona e la diversità tra le persone è possibile trasferire nel diritto al cibo l'attitudine a rendere quest'ultimo come un vero "obiettivo di valore costituzionale" cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto al cibo*, Milano, 2014, *passim*.

Sulla nozione giuridica di dignità v. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 343 ss.; G. RESTA, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti)*, in *Riv. dir. civ.*, XLVII, 2002, II, p. 823 ss.; G. AZZARITI, *Intervento al Seminario "La dignità"* dell'11 aprile 2003, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti d'Europa. Il dibattito nelle riunioni dell'Osservatorio costituzionale presso la LUISS "Guido Carli" dal 2003 al 2005*, Padova, 2007, p. 67-68; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2008; A. RUGGERI, *Appunti per uno studio sulla dignità dell'uomo, secondo diritto costituzionale*, in *Riv. tel. giur. associazione italiana costituzionalisti*, 2011, p. 1.

<sup>13</sup> Il modo in cui il cibo viene prodotto, distribuito, venduto e consumato, infatti, dovrebbe – almeno secondo l'approccio internazionale dell'Agenda 2030 seguito anche dall'UE – essere sostenibile economicamente, socialmente ed ecologicamente.

<sup>14</sup> Per altri il cibo ha una connotazione maggiormente economica legata al valore della merce, in senso più ampio: Sul cibo tra bene fondamentale, bene materiale e bene patrimoniale v. L. FERRAJOLI, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. II. Teoria della democrazia*, Roma – Bari, Editori Laterza 2012, p. 599. In tema di beni comuni (*commons*), è fondamentale il lavoro di ELINOR OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1990. Ostrom confuta la tesi che designa i *commons* come votati all'inefficienza e all'inesorabile esaurimento (cfr. G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, Science, 1968, 162, 1243), valorizzando invece l'elemento della gestione collettiva o partecipata del bene da parte della comunità di riferimento.

Non può prescindersi dalla oggettiva considerazione secondo cui il cibo rappresenta una res ed in quanto tale suggestiva di riferimento al diritto di proprietà che proprio con riferimento alla tematica del cibo, nella dinamica evolutiva della globalizzazione, "da un lato pare ritornare al proprio splendore ottocentesco (e al binomio proprietà-libertà), dall'altro non si sottrae a contemperamenti di *proporzionalità* e *adeguatezza* con altri diritti fondamentali".<sup>15</sup> Il punto è che occorrerebbe affrancarsi da un diritto della proprietà del *singolo*, con riferimento specifico al diritto sul bene -cibo, e transitare da una concezione individualistica ad una prospettazione comune e pratica del cibo come *commons*, nella misura in cui – come insegna Rodotà – sono i diritti fondamentali a creare i beni.<sup>16</sup>

Non solo.

La concettualizzazione giuridica dei beni comuni, conseguentemente, porterebbe ad una riconsiderazione del diritto di proprietà ed all'elaborazione di nuovo paradigma dominicale basto sostanzialmente sulla solidarietà e sulla sostenibilità, verso un deciso rigetto della mero mercimonio.

Quanto alla configurazione del cibo come bene funzionale all'esercizio dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona, una preciso e solido riferimento giuridico deriva, come prima detto, all'art. 25 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, ove, come si sa, il diritto all'alimentazione viene in rilievo come uno degli elementi del più generale diritto a un tenore di vita adeguato<sup>17</sup>

La comunità ed il concetto di bene comune consente di garantire l'accesso al cibo agli esseri viventi tutti, ma il concetto del diritto di proprietà in termini reali ne assicura il consumo al suo possessore e titolare secondo il noto regime dei diritti dominicali.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Così M. DI MASI, *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 19; Diffusamente C. SALVI, *Teologie della proprietà privata. Dai miti delle origini ai nuovi dei della finanza*, Soveria Mannelli, 2017.

<sup>16</sup> S. RODOTA', *I beni comuni e l'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 11 e ss..

<sup>17</sup> M. DI MASI, *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 25; M. BOTTIGLIERI, *Il diritto ad un cibo adeguato: profili comparati di tutela costituzionale e questioni di giustiziabilità*, in P. MACCHIA (a cura di), *La persona e l'alimentazione: profili clinici, giuridici, culturali ed etico-religiosi - Atti del Convegno di Asti, 30 Novembre 2012*, Roma, 2014, 234 ss..

<sup>18</sup> M. DI MASI, *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 28.

«Le soluzioni giuridiche che sino ad oggi sono state percorse per garantire l'accesso al cibo a livello globale trovano un'utile schematizzazione nella teoria di Amartya Sen, secondo il quale gli individui possono produrre il proprio cibo (accesso diretto), acquistarlo (accesso indiretto) o riceverlo (trasferimento diretto a titolo non oneroso), in base alla titolarità di un diritto (*entitlement*), come la proprietà o l'affitto di un terreno, il reddito da lavoro o la pensione, la presenza di requisiti personali o familiari per l'accesso a sussidi monetari o in natura»<sup>19</sup>.

In più.

L'accesso, quindi, diventa un mezzo necessario per legare diritti e beni, al di fuori del paradigma proprietario escludente; difatti il riferimento all'art. 42 della Costituzione italiana, allora, rimane centrale dal momento che, accanto alla funzione sociale, la dottrina più recente ha inteso valorizzare un altro principio in esso contenuto, vale a dire proprio l'accesso alla proprietà<sup>20</sup>

Interessante appare, dunque, anche il concetto di appartenenza inteso come valore di uso e non come valore di scambio, in una nuova ottica di studio della tematica<sup>21</sup>.

Di certo il legislatore italiano ha dimostrato una forte attenzione per il cibo, inteso come sostentamento, da un lato, e quindi sottolineandone il profilo della necessità e come legame familiare, dall'altro, per suggellare i rapporti all'interno del consorzio familiare improntati ad affetto, a partecipazione, a supporto, a solidarietà; ed in tal senso il legislatore ha predisposto un vero e proprio microsystema alimentare.

Ed è questa la seconda parte di questa investigazione.

Ed in questa ottica l'art. 433 del codice civile italiano rappresenta il paradigma dell'obbligazione alimentare<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> M. DI MASI, *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 29.

<sup>20</sup> S. RODOTA', *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, p. 108; S. RODOTA', *Il diritto al cibo*, Milano, 2014, *passim*.

<sup>21</sup> M. DI MASI, *Ripensare il cibo come bene comune*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, p. 37 e ss.; M. FERRARI, *Proprietà e diritto a essere inclusi*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2016, 525 ss..

<sup>22</sup> G. PROVERA, *Alimenti, Libro primo persone e famiglia*, artt. 443-448, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca*, Bologna, Roma, 1972, *passim*; M. DOGLIOTTI, *Doveri familiari e obbligazione alimentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, vol. 4, Milano, 1994, *passim*; L. SECCO, C. REBUTTATI, *Degli alimenti*, in *Commento al titolo XIII del libro I del codice civile*. Prefazione di R. ORESTANO, Milano, 1957, p. 7 e ss.; T. AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Milano, 1984; D. VINCENZI AMATO, *Gli alimenti: Struttura giuridica e funzione sociale*, Milano, 1973.

Riccardo Orestano, nella prefazione alla monografia del 1957 di Luigi Secco e di Carlo Rebutti sugli alimenti nel diritto civile, definisce l'obbligazione alimentare: «una problematica vivissima, reale, concreta, estremamente varia e complessa, come è vario e complesso quel mondo che è la famiglia, cui inerisce e da cui si esprime: una problematica che appena trapela dietro le fredde formule legislative[...]».

Tale affermazione è valida ancora oggi e chiarisce da un lato l'opportunità di uno studio approfondito della materia e, dall'altro, la estrema complessità dell'argomento che non si presta facilmente ad essere oggetto di trattazioni esaustive.<sup>23</sup>

Il legislatore italiano, difatti, ha predisposto, nel primo libro del codice civile, (Delle persone e della famiglia) un microsistema che va dall'art. 433 all'art. 448 c.c.: questo microsistema afferisce all'obbligazione per gli alimenti *ex lege*<sup>24</sup>.

Ergo il concetto di cibo transita verso quello di alimento per rappresentare tutti ciò che serve a comporre il nutrimento necessario ed indispensabile per la vita e non solo, atteso che va anche studiato cosa si rappresenta con il termine "alimento" e cosa comprende piuttosto la locuzione (più ampia) di "mantenimento", anche se questo profilo non è oggetto di questa breve indagine.

Ed è proprio l'esigenza di tenersi in vita, in modo assolutamente dignitoso, che vale a corroborare la *ratio* del microsistema normativo contenuto nel codice civile italiano e che induce il legislatore a transitare dall'elenco degli obbligati attivi, alla sottolineatura del dato oggettivo che giustifica l'obbligazione alimentare: lo stato di bisogno e l'impossibilità a farvi fronte; si continua poi con l'indicare il *modus* della esecuzione della prestazione alimentare e, precisamente, la misura degli alimenti fino a statuirne la proporzionalità e la irrinunciabilità verso la conclusione data dalla disciplina della cessazione per morte dell'obbligato.

Si precisa che non si analizzeranno i singoli e complessi problemi dell'obbligazione alimentare nel diritto italiano, potendo quest'ultimo profilo ben costituire oggetto di altra e separata indagine.

---

<sup>23</sup> L. SECCO, C. REBUTTATI, *voce Alimenti*, Commento titolo XIII del libro I del codice civile, Milano, 1958.

<sup>24</sup> M. GIUFFRIDA, *Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, vol. I, Torino, 2016, p. 1101 ss.; L. SECCO, C. REBUTTATI, *voce Alimenti*, Commento titolo XIII del libro I del codice civile, Milano, 1958, *passim*; D. VINCENZI AMATO, *Gli alimenti*, Milano, 1973, *passim*.

Quello che va messo in evidenza è piuttosto che il legislatore ha inserito l'obbligazione alimentare all'interno del primo libro dedicato alle persone ed alla famiglia.

Tale inserimento rappresenta una vera interpretazione autentica dell'importanza fondamentale della famiglia e dei rapporti all'interno di essa; è la famiglia ad essere *societas* in cui ci si educa al concetto della solidarietà per prendere e distribuire a chi ne ha più bisogno.

Ricerca *cibus* e distribuirlo, avendone cura, è effettivo principio di vita familiare assolutamente essenziale.

Ma l'obbligazione alimentare non vive soltanto all'interno della stretta compagine familiare e non nasce soltanto tra soggetti legati da vincoli di sangue; ed allora occorre operare un distinguo relativo alle fonti: fonte legale, posta a capo del microsistema codicistico, e fonte convenzionale o testamentaria dell'obbligazione in esame di cui hanno comunque disponibilità negoziale i privati.

Ma andiamo oltre nella nostra riflessione.

#### **4.- Il *vinculum* dell'obbligazione alimentare e la *vis* del testamento assistenziale**

Senza prescindere giammai dal contesto normativo prima menzionato, abbiamo imparato a discutere di obbligazione alimentare nel momento patologico della crisi familiare (crisi derivante dalla separazione o dal divorzio) in riferimento ai figli o al coniuge aventi necessità e si è formata una sottocultura che connota l'obbligazione all'interno della patologia del *mènage* familiare, ma non possiamo, né dobbiamo, prescindere dall'obbligazione alimentare prevista come declinazione paradigmatica dall'art. 433 c.c., intesa soprattutto come espressione di un più ampio diritto-obbligo che, letta in combinato disposto con l'art. 2 della Costituzione Italiana, si esprime nella sua fondatezza con la caratteristica propria di irrinunciabilità, intrasmissibilità, inalienabilità, impignorabilità inteso come diritto agli alimenti e a prestazioni di assistenza in genere, quando si versa in una situazione di legittimazione.

Ed allora questa obbligazione alimentare finisce con l'andare oltre il rapporto di crisi della coppia per estendersi ad una compagine familiare ampia che oscilla tra stato di bisogno,

impossibilità a provvedere personalmente al proprio sostentamento e difficoltà economica<sup>25</sup>; tanto è vero che, come è noto, nel novero degli obbligati vengono inclusi diversi gradi parentali.

In termini di diritto comparato anche il codice civile e del commercio della Repubblica Argentina (2014) contiene la previsione dell'obbligazione alimentare all'art. 537 e gli *alimentos* vengono dal legislatore Argentino analiticamente descritti (vitto, alloggio, spese per educazione e formazione) contrariamente al codice civile italiano che non specifica cosa si

---

<sup>25</sup> In realtà l'obbligo alimentare e, soprattutto, la previsione di una così ampia fascia di parenti obbligati, appare indubbia espressione di una società assai diversa dall'attuale, nella quale era diffuso il modello di famiglia patriarcale, caratterizzata da una solidarietà allargata, mentre l'«assistenza» pubblica era sostanzialmente inesistente. Assai differente il quadro delineato dalla Carta costituzionale (e che meglio rispecchia l'odierno contesto sociale): è vero che si richiede correttamente a tutti i cittadini (e quindi sicuramente anche ai familiari) l'adempimento degli obblighi di solidarietà (art. 2 Cost.), tuttavia le funzioni assistenziali sono assunte direttamente dallo Stato: servizi sociali (sanità, scuola, ecc.) per tutti i cittadini, sistema previdenziale per i lavoratori, assistenza per gli inabili al lavoro sprovvisti dei mezzi di sussistenza (art. 38 Cost.).

Con sentenza n. 9415/2017, la Suprema Corte ha ribadito i presupposti necessari per l'assegno alimentare, già richiamati dalla stessa Corte nella pronuncia n. 21572/2006 (in senso conforme Cass. civ., n. 7358/1994).

Per ricostruire brevemente i fatti occorre risalire al 1998, anno in cui il Tribunale di Roma accolse la richiesta di assegno alimentare del figlio unico di una coppia, quantificandolo in 600.000 lire mensili e ponendolo a carico di entrambi i genitori. La pronuncia venne impugnata innanzi alla Corte d'appello di Roma – in via principale dal figlio e in via incidentale dai genitori – la quale accolse il ricorso incidentale con sentenza n. 2426/2002, riducendo l'assegno alimentare a 500.000 lire mensili, gravanti solo sulla madre dato che il padre era deceduto nel corso del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma fu proposto ricorso per cassazione, in via principale dal figlio e in via incidentale dalla madre. Nella citata sentenza del 2006, la Corte di Cassazione accolse il ricorso incidentale della madre, cassando la decisione della Corte d'appello con rinvio allo stesso Giudice in diversa composizione – oltre che per la contraddittorietà della motivazione – per la mancata osservanza dell'art. 438 c.c. e, in particolare, per l'errore di diritto del giudice d'appello che aveva ritenuto sussistenti i presupposti dell'assegno alimentare anche se il figlio non aveva fornito la prova dell'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento. Infatti, la Suprema Corte aveva precisato che – ai sensi dell'art. 438 c.c. – per esercitare il diritto agli alimenti non è sufficiente la prova dello stato di bisogno, ma occorre anche quella dell'impossibilità di provvedere (in tutto o in parte) al proprio mantenimento mediante un'attività lavorativa, per incapacità fisica o impossibilità, derivante da circostanze a lui non imputabili, di trovare un'occupazione corrispondente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali. La Corte d'appello, incaricata di riesaminare la questione, si uniformò al principio sancito dalla Cassazione ponendo in essere, con esito positivo, l'accertamento dei presupposti necessari per l'assegno alimentare (App. Roma, 11 novembre 2013). In particolare, la Corte d'appello di Roma ritenne che il figlio aveva dimostrato non solo lo stato di bisogno, ma anche gli infruttuosi tentativi di provvedere al proprio sostentamento. Per tali motivi, la sentenza della Corte di cassazione n. 9415/2017 – rigettando il ricorso proposto dalla madre – ha confermato l'impugnata pronuncia della Corte d'appello per corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale l'obbligazione alimentare è legata alla prova di entrambi i presupposti in parola: lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. L'obbligo di prestare gli alimenti trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà familiare (art. 433 c.c.) ma, allo stesso tempo, va commisurato alle condizioni economiche di chi somministra e di chi riceve l'assegno alimentare le quali – riflettendo anche l'instabile economia dello Stato – possono mutare, incidendo sull'ammontare dell'obbligazione alimentare. Appare, quindi, razionale la scelta di valutare l'effettiva esistenza dei parametri indicati dall'art. 438 c.c. al fine di valutare la configurabilità o meno del diritto agli alimenti che, per la sua peculiare funzione, è annoverabile tra i diritti fondamentali della persona.

intende per alimenti (è la giurisprudenza ad intervenire in sede applicativa sull'interpretazione e sull'ambito del concetto di " alimento" in ragione del mutare delle dinamiche sociali-esistenziali).

Ma vi è di più.

Il titolo di questa riflessione si presenta sotto forma di interrogativo: «Dall'obbligazione alimentare al testamento assistenziale?».

Consegue che il tema del dibattito si sposta verso un'altra angolazione di analisi e, precisamente, nella prospettiva in ordine al cosa succede se dovesse mutare la fonte e da quella legale o convenzionale (non escludendo la fonte contrattuale con cui si predisponga l'obbligazione alimentare magari al di fuori della gerarchia legalmente prevista e dai presupposti necessari perché si configuri) si dovesse passare a quella testamentaria.

In altri termini, occorre partire dalla premessa che essa obbligazione possa derivare da più fonti: da una convenzione, da disposizioni dell'ordinamento giuridico o da un testamento.

Nel primo caso, come accennato, l'entità e la durata della prestazione alimentare è stabilita dai contraenti; nella seconda ipotesi (riguardante la famiglia oppure un rapporto di tutela) è l'ordinamento giuridico a stabilire quando determinate persone legate tra loro da vincoli di parentela e affinità con particolare riconoscenza sono obbligate a prestarsi reciprocamente in caso di bisogno gli alimenti, in natura o in denaro, necessari alla loro sopravvivenza; nel testamento, invece, tale prestazione è determinata in genere dalla volontà del testatore, che decide di lasciare in favore di una persona un legato o un fedecommesso di alimenti.

Quello che rileva in questa indagine è, però, proprio il cibo, inteso come alimento (anche in senso più ampio), che trova *spatium* all'interno della disposizione testamentaria, attraverso la previsione (non escludendo l'ipotesi di un fedecommesso) fatta dal legislatore italiano del legato di alimenti.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> L'art. 660 del codice civile italiano recita testualmente: «Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. A seguire l'art. 670 c.c. sul legato a prestazioni periodiche: Se è stata legata una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti».

Dalla lettera dell'art. 448 c.c. e dalla previsione del legato di alimenti *ex* art.660 c.c., derivano il potere dei privati di creare vincoli alimentari e l'applicabilità ai medesimi della disciplina della figura legale. Il Regolamento (CE) n. 4/2009 (applicabile a decorrere dal 18 giugno 2011), sostituendosi alle norme preesistenti e recependo le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 23 novembre 2007 e del Protocollo de L'Aja del 23 novembre 2007,

Orbene, non intendiamo soffermarci sulla differenza tra *genus* e *species* tra il legato di alimenti ed il legato a prestazioni periodiche, quanto sull'importanza del legato in oggetto che conferisce al testamento una fondamentale funzione: quella assistenziale e solidaristica.<sup>27</sup>

Con l'obbligazione alimentare e con il legato alimentare, il legislatore, difatti, ha dato corpo e concretezza al principio solidaristico che trova la sua impronta non soltanto all'interno di rapporti familiari, ma in special modo nelle relazioni interpersonali ritenute importanti ed intime per il disponente.

Il legato di alimenti rappresenta una nuova fonte per l'obbligazione alimentare *sui generis*.

In altri termini, nel passaggio dall'obbligazione al legato e, quindi, dal rapporto obbligatorio a prestazione alimentare prevista dalla legge (irriducibile) alla disposizione *mortis causa* prevista dal testatore (riducibile) si è avuta la configurazione di una ulteriore fonte di tipo testamentario, avente impatto sulla prestazione degli alimenti in ossequio al diritto umano di accesso al cibo in una visione globale e comune.

Tale rapporto giuridico si configura tra soggetti, attivo e passivo, non stretti da alcun rapporto parentale, o perlomeno non necessariamente legati da rapporto di sangue, aventi ad oggetto una prestazione che può essere correlata ad una situazione di bisogno, come non esserla ed, in quanto obbligazione sottoposta alla disciplina per essa prevista.

---

ha racchiuso in un unico atto le norme in materia di giurisdizione; legge applicabile; riconoscimento; esecutività ed esecuzione delle decisioni; delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici; patrocinio a spese dello Stato; cooperazione tra Autorità centrali. Il Regolamento non si discosta dalla nozione comunitaria di obbligazione alimentare, comprensiva anche del mantenimento e collegata unicamente al rapporto familiare; i titoli di giurisdizione costituiscono un sistema completo ed esclusivo, che sostituisce integralmente le disposizioni interne; l'art. 15 prevede che la legge applicabile sia determinata secondo il Protocollo de L'Aja del 23 novembre 2007.

<sup>27</sup> Lo studio classico del diritto successorio pone al centro di una tipica funzione assistenziale o assistenzialistica della scheda testamentaria il fedecommesso o sostituzione fedecommissaria; trattasi di un istituto giuridico con cui chi fa [testamento](#) può disporre costituendo l'obbligo in capo all'erede o al legatario di conservare i beni ricevuti in eredità e di consegnarli, alla sua morte, ad un altro soggetto da lui nominato. L'istituto è nato come strumento volto a garantire l'integrità patrimoniale di famiglie con patrimoni ingenti. Capitava infatti, in tempi più remoti, che nelle famiglie aristocratiche un soggetto nominasse tramite testamento come proprio erede un bambino della famiglia con la speranza che l'eredità si tramandasse nelle generazioni successive. Per evitare tuttavia che il giovane incapace di agire morisse prima di poter disporre di quanto ricevuto in eredità inficiando la garanzia patrimoniale della gestione patrimoniale si nominava un soggetto che lo sostituisse. Tale soggetto dunque si faceva carico dell'eredità del testatore e di quella bambino evitando così anche eventuali disuguaglianze tra figli. Oggi il fedecommesso disciplinato agli articoli 692 e seguenti del codice civile è presente nel nostro ordinamento giuridico per una funzione diversa. Quella di assistere un soggetto incapace: l'[interdetto](#) o il minore di età prossimo all'interdizione; con la legge n. 112 del 2015, meglio nota come legge "del dopo di noi", il legislatore italiano ha voluto premiare con un trattamento fiscale agevolato, attribuzioni a favore di enti preposti per aiutare persone vulnerabili.

Lo stato di bisogno, dunque, è sì condizione di esigibilità, ma il testatore può disporre diversamente<sup>28</sup>.

E così il potere dispositivo delle parti torna ad affrancarsi rispetto alla previsione legale, non solo attraverso uno strumento convenzionale, ma anche per mezzo dell'atto di ultima volontà testamentario, in ordine al riconoscimento volontario di una sorte di aiuto per la vita relativo alla sostanza- bene di prima necessità<sup>29</sup>.

Anche il codice civile e del commercio argentino (2014), in visione comparatistica, contempla il legato *de alimentis* all'articolo 2509 posto in correlazione con il legato a prestazioni periodiche (articolo 2510, *legato de pago periódico*), ma il legislatore italiano dice qualcosa di più.

Ed è proprio nella considerazione che segue che si concretizza la funzione assistenziale del testamento, a dire il vero non sempre oggetto di attenzione negli studi della dottrina civilistica.

Procediamo per gradi.

La regola di cui al legato *ex art.* 660 c.c.<sup>30</sup> si declina in due modi o meglio in due proposizioni:

- 1) legato di alimenti a favore di chiunque versi in stato di bisogno;
- 2) il legato di alimenti a favore di chiunque a prescindere dallo stato di bisogno.

Discende che l'alimento, per mezzo del testamento, ha una negoziabilità diversa rispetto all'obbligazione alimentare *ex art.* 433 c.c..

---

<sup>28</sup>La Corte di Cassazione n. 770/2020, uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, afferma che il legato di alimenti è subordinato per l'*an* e il *quantum* allo stato di bisogno del legatario. Lo svincolo dallo stato di bisogno ha indotto anche a configurare un legato non strettamente alimentare, ma più accostabile al legato con prestazioni periodiche. E' chiaro che la configurazione in una fattispecie, piuttosto che in un'altra, finisce con lo stabilirne una differenza in termini di disciplina.

F., MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1972, p. 518; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, vol. II, Milano, 1964, p. 90; E. PEREGO, *I legati*, in *Trattato dir. civ.*, vol. VI, Torino, 1997, p. 244 e ss., affermano che il mero rinvio all'art. 430 c.c. comunque escluda lo stato di bisogno come imprescindibile; *contra* A. MASI, *Dei legati*, in *Comm. cod. civ. Scialoja Branca*, Bologna - Roma, 1979, p. 91; G. BONILINI, *I Legati*, in *Comm. cod. civ.* diretto da P. Schlesinger, Milano, 2001, p. 316 e ss.

<sup>29</sup> Difatti il testamento rappresenta una soluzione di apertura verso nuove buone pratiche, soprattutto quando si tratta di cibo.

<sup>30</sup> A. PALAZZO, *Le Successioni*, in *Trattato Di Diritto Privato* (a cura di) G. IUDICA e P. ZATTI, Milano 1996, p. 675 e ss.; C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Milano, 1989, *passim*; V. POLACCO, *Delle successioni*, I, Roma, 1928, p. 287 e ss.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, I, Padova, 1993, *passim*; S. PUGLIATTI, *Dei legati*, in *Comm. D'Amelio*, Firenze, 1941, p. 544 e ss.; E. BETTI, *Legato e liberalità (diritto romano)*, in *RTPC*, 1955, p. 632 e ss.; CICU, *Legato e liberalità (diritto civile)*, in *RTPC*, 1955, p. 642 e ss.; E.V. NAPOLI, *Il legato*, in C.M. BIANCA (a cura di) *Le Successioni testamentarie*, Torino, 1983, p. 175 e ss..

Di certo può essere attribuzione a favore di chiunque e, quindi, svincolato da una tassatività di soggetti ben determinati legati da vincoli di sangue o di parentela; e questo già denota l'ampiezza del contenuto assistenziale del testamento<sup>31</sup> ma diventa ancora maggiore espressione di autonomia privata nel momento in cui il beneficio viene predisposto a favore di una persona umana a prescindere da una oggettiva o soggettiva difficoltà.

Il legato di alimenti, in tal modo inteso, pone in risalto evidente ed oggettivo l'importanza del cibo - come anche nell'interpretazione estensiva- del vitto, dell'alloggio, dell'educazione e della formazione, che prescinde dalla verifica di uno stato di bisogno, ben potendo il testatore onerare l'onorato, in ogni caso e comunque, ed attribuire quella funzione solidaristica assistenziale al testamento legando a favore di un terzo gli alimenti fin quando non avrà cessato di vivere.

Innegabile che questo sia un modello assistenziale che si configura come buona pratica del diritto successorio.

Ma c'è un problema.

Ed a questo punto mi sia consentita una chiosa.

Come si rapporta il legato di alimenti con l'azione di riduzione a tutela della quota di legittima?

Nel bilanciamento degli interessi, vi è una prevalenza?

L'art. 433 c.c. è una norma con valenza pubblica; la disciplina dell'azione di riduzione (anch'essa con valenza pubblica) è finalizzata alla ricostruzione della quota indisponibile e, pertanto, intangibile.

E allora? È un'aporia del sistema?

Come ci si comporta se vi è una lesione di legittima e nella ricostruzione del patrimonio *dell'is de cuius hereditate agitur* tra *relictum* e *donatum* dovesse esserci è anche un legato alimentare?<sup>32</sup>

Non sono gli alimenti espressione di un diritto umano imprescindibile e fondamentale? Allora probabilmente bisognerebbe operare un distinguo tra il legato alimentare per stato di bisogno e tra legato alimentare predisposto a prescindere.

---

<sup>31</sup>F. TALASSANO, *Sullo stato di bisogno nel legato di alimenti*, in *GI*, 1959, I, p. 737.

<sup>32</sup>L. CARIOTA FERRARA, *Un caso in tema di legato a carico di legittimari lesi*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 2, p. 509 e ss., ne afferma l'annullabilità.

Questa domanda non è di semplice soluzione, atteso che vi è conflitto tra gli articolati del sistema giuridico aventi la stessa forza cogente, anche se non si sottace che chi scrive propende per una interpretazione restrittiva dell'azione di riduzione nei confronti del legato alimentare e la ricerca è soprattutto questo: dubbi, miglioramenti, contributi, scambio e soluzioni.

In effetti quello che andrebbe considerato, sperando in una condivisione dell'argomentazione esposta, quantomeno in termini di bontà, è la *ratio* dell'obbligazione alimentare disgiunta da quella della liberalità fondata essenzialmente sulla libertà volitiva.

Nella compagine ordinamentale risulta evidente, anche se non sembra inutile ricordarlo, il discrimine tra obbligazione alimentare e liberalità alimentare.

L'obbligazione alimentare non soggiace ad alcuna riduzione, mentre la liberalità non ne risulta immune in quanto viene ad incidere su disposizioni che potrebbero essere lesione della riserva con la specifica connotazione della liberalità stessa.

L'obbligazione nasce e si diffonde, innegabilmente, sulla scorta della considerazione di imprescindibilità dell'obbligo; trattasi di obbligazione *ex lege*, governata da intenti solidaristici ed assistenziali proprio di uno Stato costituzionalmente organizzato che impone valori fondanti e fondamentali per l'assetto ordinamentale di un consorzio civilmente ordinato. Orbene la prestazione alimentare avente fonte legale nell'art. 433 c.c. ne acclude lo stato di bisogno correlato alla impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e configura una obbligazione tra soggetto-creditore e soggetto-debitore, non estranei, nel presupposto della necessità e della vulnerabilità del creditore stesso che non ha altrimenti o *aliunde* né mezzi, né capacità.

In questo caso la prestazione dell'obbligazione non è ripetibile, né altrimenti suscettiva di essere in qualche modo contaminata da altri istituti, né riducibile.

E' appena il caso di ricordare che ai sensi del noto art. 448 c.c. l'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza e tale situazione si verifica *ipso iure* senza pronuncia giudiziale. Sul punto vi è anche la problematica della tutela aquiliana del danno derivante al beneficiario dalla morte dell'obbligato imputabile a fatti illeciti di terzi<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Favorevole è R. SACCO, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043*, in *FP*, 1960, I, 1442. In giurisprudenza, v. Cass. 10 aprile 1979, n. 2076.

Nel caso di decesso dell'obbligato non vi è dunque successione mortis causa, ma l'obbligo, in caso di perpetrarsi dello stato di bisogno, sarà a carico di altro obbligato secondo l'elenco dei soggetti nell'ordine di cui all'art. 433 c.c..

Per contro con il legato, obbligato è l'onere e la morte del *de cuius* rappresenta la *condicio iuris* della esecuzione dinamica della prestazione alimentare.

Difatti, per la prestazione alimentare che trova invece la fonte all'interno di una disposizione testamentaria, la situazione appare certamente più complessa ed articolata anche se complicato è il procedere visto che è innegabile la mancanza di contributi che ha indotto a questo *incipit* di ricerca che si spera possa apparire in qualche modo interessante; forse la scarsa attenzione discende anche da una decrescente cultura per la stesura del testamento, soprattutto in forma privata, derivante anche dalla calante attenzione degli studi sul tema, preferendosi trasmissioni di beni con atti *inter vivos* forse per meglio controllarne o meglio indurne la circolazione.

Concentrati sul focus della investigazione, la prestazione alimentare contenuta nel legato, se aliena dallo stato di bisogno, sembra essere ovviamente più vulnerabile non potendo sottrarsi alla disciplina cogente della indisponibilità della legittima, in special modo quando tale prestazione venga convertita in una somma di danaro.

Destino diverso dovrebbe esserci per la prestazione contenuta in un legato a favore di un soggetto in stato di bisogno, perché in tal caso il legato sarà assorbito dalla normativa di ordine pubblico e potrà più agevolmente affrontare il conflitto con la quota di riserva se non in una posizione di rilievo di grado superiore almeno in quella di pari grado.

Nel caso in cui il legato sia a favore di soggetti in stato di bisogno e vi sia un rapporto parentale tra *de cuius* e legatario che avrebbe dato luogo all'obbligazione ai sensi dell'art. 433 c.c. potrebbe esserci una continuazione di quest'obbligo attuata attraverso il testamento.

Questo aspetto si appalesa di fondamentale importanza, atteso che dalla definizione di esso deriva la tutela e la protezione del diritto al cibo e dunque alla vita stessa, decorosa e dignitosa per tutti gli esseri viventi.

Tale assunto, *ergo*, autorizza, o per lo meno impone, l'affermazione di un valore costituzionale e, quindi, superiore alla tutela della quota di riserva, in ordine all'alimento, alla salute ed alla dignità di un essere umano in una visione sociale e costituzionale di tipo assolutamente ed esclusivamente solidaristico.

E tale prospettiva potrebbe arrivare ad affermare, nel contesto ordinamentale, la prevalenza del legato alimentare di bisogno anche nel conflitto con la quota di riserva.

Ora, se si contribuisce a creare una cultura del testamento (e di quello privato in particolare), come è giusto che sia, al fine di ottenere una piena sacralità dell'ultima volontà di un essere umano, probabilmente si potranno anche avere applicazioni pratiche di queste brevi considerazioni in punto di diritto pretorio, attesa, in verità una quasi assenza di casistica in tal senso.

E sarebbe veramente utile affrontare questa tematica alla luce di interventi giurisprudenziali per addivenire ad una armoniosa e sinergica regola ordinamentale volta a tutelare sia la volontà del testatore, sia la regola alimentare improntata all'interno di una compagine cogente di ordine pubblico, nella sua espressione di liberalità, in un eventuale conflitto con la quota di legittima per evidente logica di sottrazione a qualsivoglia forma di lesione.

Il legato alimentare potrebbe configurarsi anche come un'obbligazione naturale, ma tale configurazione finirebbe con rendere sottostimato il problema per i noti effetti della suddetta *obligatio*; la soluzione volta a rendere aperto il dibattito verso una implementazione della tematica così sensibile sembrerebbe essere maggiormente orientata verso il diritto umano al cibo che comporterebbe, nel conflitto tra diritti patrimoniali dei legittimari e diritto umano al cibo e alla dignità dell'essere vivente, alla giusta prevalenza di quest'ultimo.

## **5. La necessità dell'esecutore testamentario nelle disposizioni del testamento assistenziale**

Una postilla.

Particolarmente interessante appare l'istituto dell'esecutore testamentario nella prospettiva di un nuovo studio della tematica successoria che porti finalmente alla formazione di una vera e propria cultura del diritto testamentario<sup>34</sup> nella piena consapevolezza che l'esecutore testamentario potrebbe rappresentare una spinta forte verso la creazione di un nuovo humus per coltivare un più facile accesso alla complessa materia testamentaria ed un maggiore

---

<sup>34</sup> In dottrina U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I, Milano, 1947, p. 340 e in giurisprudenza (cfr. Cass. 24 aprile 1965, n. 719) si afferma che l'istituto dell'esecutore testamentario si concreta «di un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici ricollegabili all'interesse (pubblico) a che la volontà testamentaria sia esattamente eseguita».

convincimento verso la utile, quanto indispensabile, fruizione della scheda testamentaria a cui va restituita la forza cogente della sua funzione sociale.

Discende che non può trascurarsi l'inevitabile considerazione che quanto più robusto e garantista appare un istituto giuridico, tanto più si accresce il suo utilizzo.

Se il testamento viene relegato ad una figura residuale è proprio perché presenta criticità che vanno affrontate e risolte in ordine alla forma scritta, alla custodia della scheda, alla posizione delicata di un testatore vulnerabile; tante criticità che il corretto performante della fattispecie dell'esecutore testamentario potrebbe aiutare, senza tema di smentite, a risolvere e a restituire al principio di libertà della volontà testamentaria il significato sostanziale.

Si innesta così, in questo breve impianto, l'esecutore testamentario<sup>35</sup> la cui funzione diventa ancora più significativa se inserito in un testamento assistenziale con legato di alimenti il cui adempimento può essere affidato direttamente all'esecutore nominato dal testatore, non essendoci nessun divieto in tal senso e ben potendo il testatore decidere nel migliore dei modi quello che intende o non intende fare<sup>36</sup>.

Difatti è lo stesso testatore che può (e deve) provvedere alla nomina dell'esecutore all'interno del testamento stesso<sup>37</sup> (atto unilaterale, revocabile, solenne con effetti mortis causa che

---

<sup>35</sup> Generalmente essa è fatta dal testatore nel medesimo atto che contiene le disposizioni cui deve essere data esecuzione, anche se si deve ammettere che il testatore vi possa provvedere con un testamento che risulta confezionato a questo esclusivo scopo. Non rileva la formula lessicale impiegata; pertanto, se fosse utilizzata, anziché l'espressione "esecutore", quella di "curatore", o equivalente, non sembrerebbe possano sorgere dubbi sull'interpretazione della disposizione e arrivarsi a riconoscere in essa la volontà di chiamare il soggetto menzionato alla funzione di esecutore delle disposizioni testamentarie. Cfr. G. BONILINI, *L'esecuzione nel testamento*, in *La successione testamentaria*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, diretto da G. BONILINI, II, Milano, 2009, p. 290.

<sup>36</sup> Si aderisce all'impostazione di V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, TR. RES, 1982, p. 327; V. CUFFARO, in *Trattato dir. priv.* diretto da P. RESCIGNO, Torino, 1997, *passim*; *contra* L. GARDANI CONTURSI LISI, voce *Esecutore testamentario*, in *NNDI*, Torino, 1960, secondo cui l'adempimento spetterebbe all'erede onerato.

<sup>37</sup> C.M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni*, Milano, 2005, 583; G. VICARI, *L'esecutore testamentario*, in *Successioni e donazioni*, a cura di P. RESCIGNO, Padova, 1994, p. 1317; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2000, 288; P. SERRA, *Art. 700 c.c.*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di G. ALPA e V. MARICONDA, Milano, 2005, p. 1590. Ancora, E. BERGAMO, *Art. 702*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. GABRIELLI, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, Torino, 2010, p. 960. «La designazione testamentaria di un dato soggetto a esecutore è insufficiente all'effettiva investitura, ché essa non comporta l'automatizzato acquisto della qualità e della funzione di esecutore testamentario, occorrendo, appunto, l'accettazione da parte del designato» G. BONILINI, *L'esecuzione nel testamento*, in *La successione testamentaria*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, diretto da G. BONILINI, II, Milano, 2009, p. 1873. Cass. 27 aprile 1993, n. 4930, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, 289 con nota F.A. MAGNI. Cfr. anche Trib. Lecco, 6 giugno 1958, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 2226.

presuppone l'accettazione) scegliendo la persona che più stima e che maggiormente gli dà sicurezza circa la più fedele esecuzione delle sue ultime volontà.<sup>38</sup>

È accaduto anche che la designazione fosse contenuta in un testamento privo di istituzione di erede e formato soltanto da un fascio di legati<sup>39</sup> ed a maggior ragione è proprio nel testamento contenente disposizioni in ordine al solo legato di alimenti che l'esecutore trova una sua collocazione sostanziale<sup>40</sup>.

In vero la nomina andrebbe inclusa in una previsione obbligatoria per prevenire il contenzioso, per garantire l'effettiva esecuzione della volontà del testatore, atteso che, come è noto, i poteri dell'esecutore vanno esercitati anche contro la volontà degli eredi; quello che conta e che rileva è la volontà del testatore e non quella dei suoi eredi e l'esecutore ha il compito di farlo anche compiendo atti di straordinaria amministrazione<sup>41</sup>.

Ideale sarebbe che nel testamento assistenziale il testatore definisca gli atti che l'esecutore può compiere, proprio con l'attribuzione anche di atti di straordinaria amministrazione, in modo tale da non dover chiedere nemmeno l'autorizzazione giudiziale<sup>42</sup>. Se comunque non vi fosse questa specificazione, va detto che l'esecutore può, in base alle norme vigenti, procedere con la richiesta di autorizzazione giudiziale, sentiti gli eredi, che, proprio perché vanno solo sentiti, non possono esprimere pareri vincolanti, magari in contrasto con la volontà testamentaria ed in perfetta armonia solo con i propri interessi.

---

<sup>38</sup> M. CANNIZZO, *Gli esecutori testamentari*, in *Atti notarili volontaria giurisdizione*, in *Trattato notarile*, diretto da F. PREITE, a cura di F. PREITE e A. CAGNAZZO, Torino, 2012, p. 386.

<sup>39</sup> Cass., n. 1145/2014.

<sup>40</sup> Secondo Autorevole dottrina «la designazione dell'esecutore testamentario (...) si concilia con la delazione legittima, nel caso in cui il testamento contenga soltanto legati o disposizioni non patrimoniali. In questo caso, codesto soggetto deve curare l'attuazione di tali disposizioni, laddove sarà affidata, ai successori *ex lege*, l'applicazione delle regole legali, che inevitabilmente governano, in detta ipotesi, la successione a titolo di erede». Così, G. BONILINI, *La designazione dell'esecutore testamentario*, in *Temi notarili, Le disposizioni testamentarie*, diretto da G. BONILINI, coordinato da V. BARBA, Torino, 2012, p. 574-575. Già, in tal senso, L. BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1941, 100. Per un diverso indirizzo, C.M. BIANCA, *La famiglia. Le successioni, Diritto civile*, II, Milano, 2001, p. 513.

<sup>41</sup> Interessante e certamente ampia la trattazione del tema in C.M. BIANCA, *Diritto civile. Le Successioni*, vol. 2.2 (a cura di) M. BIANCA, P. SIRENA Milano, 2022, *passim*.

<sup>42</sup> Il testatore ben potrebbe prevedere il compimento di atti di straordinaria amministrazione da svolgersi da parte dell'esecutore testamentario, magari in materia alimentare, senza dover chiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria. E. BERGAMO, *Degli esecutori testamentari*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. SESTA, Milano, 2011, 1605. In giurisprudenza, v. pure Cass., 23 aprile 1965, n. 719, in *Foro it.*, 1965, I, p. 1001.

Quanto esposto rende tangibile il rapporto di fiducia tra testatore e esecutore e crea il corretto strumento per l'attuazione delle disposizioni testamentarie più delicate e complesse, fornendo un grimaldello per vigilare l'esecuzione dei legati e rafforzare il vincolo che ha determinato il rapporto trasmissivo mortis causa tra il testatore ed il legatario stesso.

Né può tacersi che non sembra essere condivisibile l'atteggiamento di forte apertura, manifestatosi soprattutto da parte del Notariato verso strumenti che non trovano cittadinanza nel codice civile italiano quali il trust e l'affidamento fiduciario a detrimento della figura dell'esecutore testamentario che, piuttosto, rappresenta un vero punto di forza del sistema italiano e che va rispolverato ed applicato attraverso un canale di necessaria obbligatorietà per quanto esposto in questa breve riflessione<sup>43</sup>.

La stessa durata dell'incarico non è limitata, potendo l'esecutore ben permanere in carica oltre il biennio previsto ex lege, in quanto cessa il possesso, ma resta intatta la gestione atteso che l'esecutore dovrà amministrare fino alla soddisfazione dei beneficiari; tale circostanza appare essere stata chiarita dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 12241/2016.

Innegabile, dunque, appare la previsione obbligatoria della nomina dell'esecutore che possa rafforzare l'aspetto volitivo del testatore durante il processo esecutivo (e non solo) e contribuire a dare, con particolare riferimento al testamento assistenziale, un significato ampio, inteso sia come volontà volta ad esercitare una funzione di assistenza e di solidarietà verso chi ha bisogno o meno, sia ad assistere il testatore, affiancato in vita da una persona di fiducia a cui può tranquillamente affidare l'esecuzione sostanziale della propria ultima volontà.

Tanto porterebbe ad evitare la regola del contenzioso piuttosto crescente in tema di diritto successorio soprattutto in ambito di applicazione delle disposizioni di ultima volontà.

## **6.- Conclusioni**

---

<sup>43</sup> L. GATT, Relazione intitolata "L'esecutore testamentario nei passaggi generazionali", svolta al Convegno 21-22 giugno 2022, organizzato presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo "Patti di famiglia, patti successori e passaggi generazionali". Nella brillante relazione l'Autrice ha messo sapientemente in risalto l'importanza dell'esecutore testamentario per prevenire il contenzioso e garantire l'effettiva esecuzione della volontà del testatore, sostenendo l'obbligatorietà della nomina anche con riferimento all'eredità digitale, sul modello anglo-americano.

La tematica del cibo rappresenta un momento serio e profondo e questo breve lavoro non ha alcuna pretesa di poterla affrontare nella sua totale complessità.

Quello che si mira, piuttosto, è di evidenziare l'importanza del cibo inteso come diritto assoluto ad averlo e dovere assoluto a non sprecarlo. Sottolineare la funzione assistenziale del testamento contenente un legato alimentare, soprattutto con riferimento a relazioni interpersonali sprovvisti di legame parentale e fuori dalla previsione di cui all'art. 433 c.c., pone il grosso problema del rapporto con la quota di riserva il cui conflitto andrebbe superato in ragione della qualificazione del cibo come diritto umano ancor più che come oggetto di diritto reale di proprietà, sia singola che comune.

Ed è proprio il rapporto al di fuori di quello parentale che rafforza non solo il diritto umano al cibo, ma la stessa autonomia del negozio di ultima volontà, destinato a produrre i suoi effetti alla morte del *de cuius*.

Questa forza negoziale contribuisce a restituire al testamento il suo vigore di atto di ultima volontà e di atto solenne di volontà finalizzato a realizzare quella funzione tipicamente sociale e, modernamente individuabile, specificamente assistenziale.

La funzione assistenziale del testamento contribuisce, allora, a dare nuovo slancio e nuove prospettive all'istituto, magari attraverso una maggiore fruizione dello stesso con il risveglio – più che opportuno, necessario – della cultura testamentaria piuttosto mancante nel nostro Paese.

Proprio questa lettura dell'istituto potrebbe rappresentare una svolta o uno studio migliore sotto il profilo di una maggiore possibilità di accesso per garantire – a tutti coloro che ne abbiano capacità – il diritto di fare testamento.

Ergo si auspica un nuovo articolato che ponga la funzione assistenziale del testamento in zona franca, anche in ragione di una valutazione economico-patrimoniale modesta del lascito correlato solo ed unicamente agli alimenti necessari per una vita dignitosa.

In tal modo il testamento realizzerà, senz'altro, il suo *ufficiium* assistenziale con quella forza costituzionale che riceverà nell'applicazione e nell'espressione della suo aspetto solidaristico. Ed è proprio il valore della solidarietà quello da inserire in un gradino più alto nel rapporto di bilanciamento con l'interesse all'intangibilità della legittima.

Per raggiungere l'obiettivo appare fondamentale la previsione della nomina (*de iure condendo* obbligatoria) dell'esecutore testamentario affinché possa vigilare e garantire l'esatta esecuzione della volontà del testatore evitando contenziosi inutili e conflitti interni tra gli eredi.

In più.

Nulla esclude che il testatore possa conferire all'esecutore anche l'adempimento diretto del legato di alimenti attribuendo forza applicativa al testamento assistenziale.

Sta di fatto che appare di fondamentale importanza nel testamento assistenziale la definizione, da parte del testatore, degli atti che l'esecutore potrà compiere in modo tale da non dover chiedere nemmeno l'autorizzazione giudiziale.

Una nuova luce per il diritto successorio affinché non venga mai meno la sua funzione sociale.